



Circolare D.P.O. 11/03/2020

**Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 09/03/2020 n° 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 9/03/2020 serie generale n° 62, il Decreto prende anche in esame le **modalità di trattamento dei dati durante lo stato di emergenza** che stiamo vivendo per la diffusione del Covid-19. Le disposizioni vigenti permettono eccezioni al divieto di trattamento dei dati particolari (dati relativi alla salute), come nel caso in cui ***“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero...”***.

Per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio Sanitario Nazionale, con le cautele imposte dall'art. 5 del R.E. 2016/679 che riguardano i principi di necessità, proporzionalità, liceità ecc..., **è ammesso il trattamento dei dati**, che risultino NECESSARI all'espletamento delle funzioni attribuite ai soggetti di seguito elencati:

Soggetti pubblici ed incaricati di pubblico servizio, uffici del ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità, strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del SSN, Regioni, Province, Enti Locali, Forze Armate, Forze di polizia, Enti ed Istituti di ricerca, Ordini e Consigli Nazionali, associazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, Croce Rossa italiana.

Per assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio dei dati, i soggetti sopra menzionati, **possono comunicarsi** (ma non diffondere) tra loro questi dati, compresi quelli previsti dagli artt. 9 e 10 del R.E. (dati relativi alla salute e dati giudiziari).

Per quanto attiene invece, alla comunicazione, nonché alla diffusione dei dati personali, **DIVERSI DA QUELLI RELATIVI ALLA SALUTE** (che non possono mai essere diffusi) o a reati, misure di sicurezza, e condanne penali, **trattati dai soggetti diversi da quelli sopra indicati**, il II comma del Decreto in esame prevede che, si possono effettuare, solo nei casi in cui risulti **INDISPENSABILE** ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

Un altro elemento importante, nella gestione del trattamento dei dati, in questa circostanza critica, riguarda l'esigenza di contemperare la situazione emergenziale con la salvaguardia della riservatezza degli interessati. Il IV ed V comma del Decreto, permettono di conferire le **autorizzazioni al trattamento dei dati** (art. 2 quaterdecies D. Lgs.) con modalità semplificate o anche **oralmente**. In quest'ultimo caso è preferibile farlo in compresenza in modo da potere dimostrare comunque di avere osservato questo adempimento. L'obbligo di fornire l'informativa può, nel momento dell'emergenza, essere omesso o fornito in modo semplificato, previa comunicazione orale agli interessati, ma il richiamo all'art. 82 del D.Lgs. 196/2003 chiarisce che *“Le*



Dr.ssa **Alessandra Piccolo**  
**Data Protection Officer – ASP Messina**  
dpo@asp.messina.it

*informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, **successivamente alla prestazione**, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica...”.*

Al termine dello stato di emergenza, al momento fissato alla data del 03/04/2020, i Soggetti indicati nel I comma del D. Lgs. 09/03/2020 n° 14, **devono adottare le misure idonee a ricondurre i trattamenti** dei dati effettuati in emergenza, **alle regole stabilite dalla legislazione nazionale e sovranazionale.**

In conclusione le norme in esame, in deroga a quelle vigenti, danno sicuramente un margine di elasticità consistente pur tuttavia, senza abbandonare il “binario” che ci conduce al rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati e del diritto alla salute ed all’incolumità pubblica. In questi casi eccezionali, essendo anche le disposizioni normative lacunose, soprattutto per motivi di celerità nell’emanazione degli atti, quello che ci deve guidare è sempre il principio di necessità e proporzionalità. Nella comprensione di questi concetti ci viene in soccorso la **Corte Europea dei Diritti dell’Uomo**, per la quale “l’aggettivo **NECESSARIO**, implica che sussista per lo Stato “una pressante esigenza sociale” di agire in un determinato modo e che la misura adottata sia **PROPORZIONALE** al legittimo scopo perseguito”.